

Messaggio

numero

7437

data

4 ottobre 2017

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Adeguamento della legislazione cantonale alle modifiche del Codice penale e del Codice penale militare concernente il diritto sanzionatorio, con modifiche della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione le modifiche da apportare alla legislazione cantonale in seguito all'adozione da parte delle Camere federali della riforma parziale del diritto sanzionatorio (Titolo quarto del Codice penale svizzero). Esso attua quindi unicamente le nuove norme federali, garantendo la conformità al diritto superiore, ciò che limita il margine di manovra in materia di legislazione cantonale.

Questo messaggio riveste un carattere urgente, dettato dal fatto che il nuovo diritto federale entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2018. La mancata entrata in vigore dell'adeguamento del diritto cantonale entro tale data comporterebbe una situazione di insicurezza giuridica, nella misura in cui verrebbero a mancare alcune basi legali a fondamento delle competenze delle autorità preposte all'applicazione del nuovo diritto sanzionatorio. Proprio per evitare il dilatarsi dei tempi, si è quindi deciso di attendere a presentare ulteriori modifiche legislative della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure degli adulti – all'infuori di quella necessaria che richiede quindi una celere risposta riguardante in particolare la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi – come pure della Legge sulla polizia, attualmente in fase di approfondimento.

L'implementazione a livello della riforma parziale del diritto sanzionatorio verrà inoltre monitorata da un gruppo di lavoro sull'arco massimo dei prossimi due anni, così da poter presentare in un secondo tempo eventuali emendamenti.

I. PREMESSA

Il 19 giugno 2015 le Camere federali hanno adottato la riforma parziale dell'ordinamento delle sanzioni penali, resasi necessaria soprattutto a fronte della scarsa credibilità ed efficacia del diritto penale riveduto nel 2007, risentita da parte della popolazione e delle autorità di perseguimento penale (cfr. Foglio federale FF 2012 4181 e Raccolta ufficiale RU 2016 1249). Il 27 marzo 2017 il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2018 l'entrata in vigore delle nuove normative. Il 30 marzo 2017, la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure ha adottato di conseguenza il Regolamento concordatario sull'esecuzione delle pene nella

forma del lavoro di utilità pubblica, il Regolamento concordatario relativo all'esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia e il Regolamento concordatario sull'esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica.

A seguito delle predette modifiche, i Cantoni devono quindi provvedere ad emanare le adeguate disposizioni cantonali di applicazione.

II. LA NUOVA NORMATIVA SUL PIANO FEDERALE

I punti cardine della revisione del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) concernente l'ordinamento sanzionatorio sono essenzialmente i seguenti (FF 2012 4181):

- ripristino delle pene detentive di breve durata (a partire da un minimo di 3 giorni) con contestuale riduzione del limite massimo della pena pecuniaria da 360 a 180 aliquote giornaliere;
- eliminazione della sospensione condizionale parziale della pena pecuniaria;
- reintroduzione del lavoro di utilità pubblica come forma di esecuzione e non più come sanzione a sé stante;
- introduzione della sorveglianza elettronica del condannato quale forma di esecuzione (cosiddetto *Electronic Monitoring*);
- reintroduzione dell'istituto giuridico dell'espulsione giudiziaria dal territorio svizzero;
- rinuncia all'esecuzione per giorni (o giorni separati);
- chiarimento dell'esecuzione delle misure riguardo all'autorizzazione delle forme di regime penitenziario aperto (art. 90 cpv. 4^{bis} CP);
- aumento da 22 a 25 anni dell'età massima per l'applicazione delle misure del diritto penale minorile (art. 19 cpv. 2 DPMIn in vigore dal 1° luglio 2016) e modifica esecuzione della privazione della libertà (art. 27 cpv. 1 DPMIn).

III. LE NORME CONCORDATARIE

Il Canton Ticino è membro, seppur a titolo parziale a motivo della peculiare situazione geografica e linguistica, del Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini entrato in vigore il 1° gennaio 1969 (RL 4.2.1.1.3, di seguito: Concordato).

Viste le nuove norme federali in ambito sanzionatorio, la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure ha, come indicato in premessa, adottato il 30 marzo scorso il Regolamento concordatario sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP), il Regolamento concordatario relativo all'esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia (Regolamento sulla semiprigionia) e il Regolamento concordatario sull'esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica (Regolamento sulla sorveglianza elettronica). L'entrata in vigore prevista per questi tre regolamenti concordatari è quella del 1° gennaio 2018.

IV. ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE CANTONALE

1. In generale

Il nuovo diritto sanzionatorio impone di porre la Legge del 20 aprile 2010 sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM, RL 4.2.1.1) in consonanza con le nuove disposizioni del Codice penale entro il 1° gennaio 2018. In particolare, occorre designare l'autorità competente in Ticino per concedere le varie forme di esecuzione della pena, previste nell'ordinamento federale. Come meglio verrà indicato nei singoli commenti agli articoli di legge che seguono, come avviene oggi e coerentemente all'attuale situazione, sarà l'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi a statuire in qualità di autorità di esecuzione, in merito alla domanda della persona condannata di poter far uso delle varie forme di esecuzione, quali la sorveglianza elettronica, il lavoro di utilità pubblica e la semiprigionia. Spetterà in seguito all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa proporre, applicare e controllare l'esecuzione, preparando e allestendo il piano di esecuzione della sorveglianza elettronica o il piano di esecuzione del lavoro di utilità pubblica, rispettivamente reperire e siglare la convenzione tra autorità di esecuzione, datore di lavoro e persona condannata. L'Ufficio dell'assistenza riabilitativa si incaricherà inoltre della gestione degli apparecchi (braccialetti) e della tecnica (programmazione), nonché del controllo e gestione degli allarmi inerenti la sorveglianza elettronica 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Lo scrivente Consiglio procederà altresì ad adeguare il Regolamento del 6 marzo 2007 sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (REPM, RL 4.2.1.1.1) nel quale verranno in particolare: (i) precisate le nuove competenze dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa nell'attuazione e il controllo delle forme di esecuzione delle pene e nel controllo in generale della sorveglianza elettronica e (ii) inseriti gli argomenti in materia di esecuzione delle pene esterne che non sono regolati dai tre testé citati regolamenti concordatari (ad esempio, l'uso dei dati legati alla sorveglianza elettronica, in particolare la loro trasmissione e la loro conservazione).

2. Sorveglianza elettronica

Unitamente ai Cantoni di Berna, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud e Ginevra, il Canton Ticino è stato autorizzato dal 1999 a sperimentare la sorveglianza elettronica quale forma di esecuzione delle pene detentive di una durata compresa tra 20 giorni e 12 mesi, fuori dagli stabilimenti penitenziari, come pure quale forma di esecuzione per eseguire la fase delle pene detentive di lunga durata che precede la liberazione condizionale, compresa tra 1 e 12 mesi, nel contesto di un lavoro esterno, oppure del lavoro e dell'alloggio esterno. Le sperimentazioni sono state prorogate più volte dal Consiglio federale in questi anni, estendendo le stesse anche al Canton Soletta. L'ultima proroga è stata concessa fino a un'eventuale e definitiva consacrazione della sorveglianza elettronica sul piano legislativo, al massimo fino al 2015, ulteriormente prorogata in vista dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2018 del nuovo diritto sanzionatorio.

L'esito delle valutazioni circa la sorveglianza elettronica ha dato risultati positivi sia considerando il Codice penale *ante* 2007 che quello vigente dal 2007 (FF 2012 4199 ss.). Tenuto conto delle esperienze dei Cantoni pilota con la sorveglianza elettronica nell'ambito dell'ordinamento delle sanzioni, questa forma di esecuzione delle pene detentive è stata definitivamente sancita nelle nuove disposizioni del Codice penale che entreranno in vigore il 1° gennaio 2018. In questo contesto, occorre sottolineare che tale forma d'esecuzione va distinta dall'impiego delle cavigliere elettroniche per altri fini: per esempio come mezzo di controllo della misura di polizia in caso di violenza domestica

oppure di una misura di allontanamento in occasione di manifestazioni sportive, due ambiti afferenti il diritto cantonale di polizia, la cui esecuzione compete, appunto, ai Cantoni. Due ambiti oggetto di studio da parte del Dipartimento delle istituzioni che il prossimo anno proporrà delle modifiche legislative volte all'uso della sorveglianza elettronica per contrastare comportamenti violenti in simili fattispecie. In questo senso, come indicato *ab initio*, lo scrivente Consiglio ha ritenuto di limitarsi con il presente messaggio ad alcuni necessari adeguamenti del diritto cantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure, vista l'urgenza dettata dall'entrata in vigore tra pochi mesi del nuovo ordinamento sanzionatorio federale.

L'introduzione di una base legale federale sulla sorveglianza elettronica con susseguente entrata in vigore del Regolamento concordatario del 30 marzo 2017 implicherà l'abrogazione del Regolamento del 13 luglio 2004 sull'esecuzione delle pene nella forma degli arresti domiciliari (RL 4.2.1.1.7).

Nel Regolamento del 15 dicembre 2010 sulle Strutture carcerarie del Canton Ticino (RL 4.2.1.1.2), attualmente in fase di revisione, verrà inoltre introdotta la possibilità per la Direzione delle Strutture carcerarie di ordinare l'impiego di apparecchi tecnici fissati sui detenuti per le uscite e i congedi, in applicazione della modifica del Regolamento concordatario sui congedi e accompagnamenti.

Infine, con la soppressione del lavoro di utilità pubblica quale pena a sé stante, si procederà a modificare sia la denominazione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative – ritenuto come “le pene alternative” siano di competenza da anni dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa –, sia la designazione di quest'ultimo, procedendo con le relative modifiche di competenze.

3. Espulsione

La revisione dell'ordinamento sanzionatorio prevede la reintroduzione dell'istituto giuridico dell'espulsione giudiziaria dal territorio svizzero. Questa misura, già esistente prima del 2007 quale pena accessoria, è quindi reintrodotta dal 1° gennaio 2018 con il nuovo art. 67f CP, come “altra misura”, connessa quindi con la commissione di un reato. Da notare che l'espulsione giudiziaria non copre tutti i casi in cui il diritto degli stranieri dispone la revoca del permesso o un divieto d'entrata. Per tale motivo, le misure di allontanamento e di respingimento del diritto degli stranieri sono state mantenute, con delle modifiche (cfr. FF 2012 4212).

L'espulsione giudiziaria introdotta con il diritto sanzionatorio va distinta dal diritto in materia di espulsione entrato in vigore al 1° ottobre 2016, derivante dall'iniziativa popolare “Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati” (Iniziativa espulsione, FF 2011 2529), che ha portato all'introduzione dell'espulsione obbligatoria (cfr. artt. 66a, 66a^{bis}, 66b, 66c, 66d CP e relativi adeguamenti). Il Governo federale, per non dover risolvere anche la problematica dell'espulsione facoltativa nell'ambito dell'iniziativa popolare, ha ritenuto opportuno reintrodurla nella revisione parziale dell'ordinamento sanzionatorio.

Lo scrivente Consiglio tiene a evidenziare questo tema, che non necessita di adeguamenti a livello cantonale, proprio per le sue ripercussioni nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure. Si ritiene difatti che la nuova regolamentazione favorirà l'aumento del numero di trasferimenti all'estero per l'espiazione della pena nel Paese di origine del condannato: con la pronuncia dell'espulsione dal territorio svizzero in concomitanza con la sentenza penale, la procedura per l'espiazione nel Paese d'origine del condannato potrà

quindi essere avviata molto più tempestivamente e l'espiazione nel Paese d'origine sarà giustificata anche dall'entità della pena residua. Inoltre, l'esecuzione di una pena detentiva nel nostro Paese potrà essere organizzata in modo tale da tenere conto del fatto che al suo termine il condannato lascerà la Svizzera. Sarà così possibile rinunciare a misure che si prefiggono di reintegrare il detenuto nella società svizzera o a formazioni e perfezionamenti professionali inutili nel Paese di origine del condannato.

4. Commissione per l'esame dei condannati pericolosi

La Commissione per l'esame dei condannati pericolosi designata agli artt. 75a e 90 cpv. 4^{bis} CP, si determina in merito alla pericolosità della persona detenuta che ha commesso un reato ex art. 64 CP per la collettività nei casi previsti dall'art. 62d cpv. 2 CP e in occasione di alleggerimenti del regime di esecuzione (per esempio le autorizzazioni di uscita) quando l'autorità competente – l'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi – non può pronunciarsi categoricamente in merito alla pericolosità per la collettività della persona interessata. La LEPM definisce composizione, organizzazione e competenze della Commissione (artt. 13 e 15 LEPM).

La Commissione è formata da un giudice del Tribunale penale cantonale, da un procuratore pubblico, da un rappresentante del Dipartimento delle istituzioni, da un rappresentante del settore della psichiatria e da un avvocato iscritto nel registro cantonale. Per ogni membro è designato un supplente (art. 13 cpv. 2 LEPM). Visto che la Commissione deve offrire garanzie di imparzialità, il Legislatore ha previsto all'art. 62d cpv. 2 CP che il rappresentante della psichiatria – membro della commissione – non debba aver curato né assistito in altro modo l'autore. In questa disposizione viene così stabilito un motivo di ricusa. Il chiaro testo di legge menziona unicamente il rappresentante della psichiatria (rispettivamente l'esperto) quale soggetto del caso di esclusione. Un'estensione di questo caso agli altri membri della Commissione non è previsto dalla legge. In una sentenza del 29 agosto 2008 (DTF 134 IV 289 consid. 6.3), il Tribunale federale ha relativizzato tale principio, precisando che può anche essere richiesta dalla persona che postula la liberazione condizionale la ricusa del procuratore pubblico. Tale richiesta è ammessa unicamente quando il procuratore pubblico membro della commissione ex art. 62d cpv. 2 CP ha sostenuto l'accusa contro il detenuto nei processi sfociati in condanne a pene privative della libertà da cui chiede di essere liberato condizionalmente. Non è dunque sufficiente che il magistrato abbia esercitato l'azione pubblica in altri procedimenti conclusi con un proscioglimento, un abbandono o una condanna a pene ormai scontate, prescritte oppure ancora non più esecutive per altre ragioni.

La legge attuale prevede la designazione di un supplente per ogni membro della Commissione (art. 13 cpv. 2 LEPM). Il ruolo di quest'ultimo è fondamentale, proprio perché garantisce il funzionamento permanente della Commissione anche qualora si dovesse verificare ad esempio un caso di ricusa oppure un'assenza per impegni già assunti e non prorogabili. Tuttavia, la designazione di un unico supplente risulta oggi insufficiente poiché in caso di mancata disponibilità di quest'ultimo, la Commissione si trova momentaneamente nell'impossibilità di riunirsi, ciò che comporta delle inevitabili conseguenze sull'operato della Commissione stessa, ritenuto in particolare che la sua attività è dettata da limiti temporali; la Commissione emette infatti il proprio preavviso su dei casi che devono essere evasi entro un termine perentorio (liberazione condizionale per esempio). Tramite il presente messaggio, che comporta quindi la modifica della seconda parte dell'articolo 13 cpv. 2 LEPM, si propone la modifica del numero dei supplenti della Commissione dei condannati pericolosi, da uno a due al fine di garantirne al meglio

l'operatività. L'aumento del numero dei supplenti permetterebbe difatti al segretariato della Commissione di individuare in tempi brevi i membri disponibili per le sedute in caso ad esempio di malattia, assenza o impedimento di uno o più membri, garantendo nel contempo una maggior flessibilità nella composizione della stessa. Auspicabile per i rappresentanti del Ministero pubblico, la provenienza di uno di essi dal settore reati finanziari in modo da evitare al massimo problemi di esclusione, giacché la Commissione tratta prevalentemente condannati per reati di polizia.

V. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA

Ancora nel corso del corrente anno, lo scrivente Consiglio istituirà un gruppo di lavoro composto dai principali attori implicati nella cosiddetta "catena penale" che controllino, sull'arco di due anni al massimo, l'efficacia degli adeguamenti cantonali al nuovo diritto sanzionatorio. Occorrerà sottoporre a valutazione in particolare l'attività dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, attore primario nel nostro Cantone nel settore dell'esecuzione delle pene e misure – che dopo il risultato della votazione cantonale del 12 febbraio 2017 opera con tre magistrati, anziché quattro – oltre che l'attività dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa (cfr. pto. VIII. 2 che segue).

Il gruppo di lavoro dovrà presentare allo scrivente Consiglio di Stato le proprie valutazioni, affinché quest'ultimo informi il Parlamento sulle conseguenze dell'introduzione della nuova normativa federale, oltre che formuli le eventuali proposte di natura legislativa e organizzativa riguardanti le autorità con competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure ai sensi dell'art. 3 REPM, ovverosia, il Dipartimento delle istituzioni, la Divisione della giustizia, il Giudice dell'applicazione delle pene presso l'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali e l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa.

VI. CONSULTAZIONE

Sono stati coinvolti nella procedura di consultazione il Tribunale penale cantonale, la Corte dei reclami penali, la Corte di appello e di revisione penale, il Tribunale di appello, l'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, il Ministero pubblico, la Pretura penale, la Magistratura dei minorenni, la Polizia cantonale, le Strutture carcerarie cantonali, l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi nonché il Consiglio della Magistratura, l'Ordine degli avvocati, la Sezione della circolazione e il Servizio della legislazione della Cancelleria dello Stato.

In generale si è tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti pervenuti nell'ambito della procedura di consultazione, come ad esempio l'inserimento tra le competenze della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi di quella relativa al diritto penale minorile *ad* art. 28 cpv. 3 DPMin. Per quanto riguarda invece l'osservazione sollevata in merito alla denominazione del giudice dell'esecuzione – che nella presente legge viene ancora menzionato quale giudice dell'applicazione della pena – si procederà ad un'uniformazione totale al momento della revisione totale della legge sull'esecuzione delle pene e misure e del relativo regolamento, revisione derivante altresì dalle riflessioni che scaturiranno dal già citato gruppo di lavoro. Una scelta giustificata anche dalle tempistiche di evasione del presente messaggio che non comporta particolari ripercussioni operative.

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno sollevato interrogativi e critiche in merito alla proposta di introdurre, a beneficio dell'operatività dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, una facoltà di delega, sotto la sua responsabilità, di una serie di decisioni di carattere amministrativo da parte del Presidente dell'autorità ai funzionari giuristi ivi attivi. Una delega fondata sulla libertà lasciata dal Legislatore federale per le citate decisioni, oltre che ispirata da una specifica sentenza del Tribunale federale. Ritenuto come questa proposta non abbia trovato l'unanimità all'interno dell'autorità giudiziaria interessata in particolare, si è ritenuto di soprassedere con la stessa per il momento, portandola comunque all'attenzione del citato gruppo di lavoro.

VII. COMMENTI ALLE SINGOLE NORME DELLA LEGGE SULL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE PER GLI ADULTI DEL 20 APRILE 2010 (LEPM)

Articolo 10 cpv. 1 lett. a e b LEPM

L'abrogazione degli artt. 36 cpv. 3-5 e 37-39 CP ha quale conseguenza il relativo adeguamento a livello cantonale, e meglio l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LEPM, ovverosia la competenza del giudice dell'applicazione della pena: (*lett. a*) a sospendere su istanza del condannato l'esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera o della multa o sull'esecuzione di un lavoro di utilità pubblica nei casi non contemplati dall'art. 363 cpv. 2 CPP e (*lett. b*) a convertire il lavoro di utilità pubblica in una pena pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati dall'art. 363 cpv. 2 CPP.

Articolo 10 cpv. 1 lett. h LEPM

Come indicato, il nuovo ordinamento sanzionatorio impone ai Cantoni di definire le autorità di esecuzione competenti. Il riveduto ordinamento sanzionatorio introduce l'esecuzione delle pene detentive di breve durata tramite l'espiazione nella forma di semiprigionia (nuovo art. 77b CP), del lavoro di utilità pubblica (nuovo art. 79a CP) e la sorveglianza elettronica (nuovo art. 79b CP).

L'esecuzione nella forma della semiprigionia è considerata quella ordinaria, come nel diritto vigente, in modo da sottolineare che questo tipo di esecuzione è applicata nei casi in cui non entra in considerazione una delle forme alternative. L'art. 10 lett. h LEPM sancisce che è competenza del giudice dell'applicazione della pena concedere la semiprigionia. Nessun adeguamento cantonale circa l'autorità competente è quindi necessario.

Il lavoro di utilità pubblica, come detto, cessa di essere una sanzione a sé stante e diviene una forma di esecuzione. Le sue condizioni, indicate nello specifico regolamento concordatario, corrispondono in ampia misura a quelle attualmente previste per infliggerlo come sanzione. Come per la semiprigionia, esso sarà possibile anche per le pene residue non superiori a sei mesi (ad esempio anche per multe inflitte per contravvenzioni, ma non per multe non pagate). Secondo il diritto vigente, sono i procuratori pubblici, rispettivamente i giudici dei tribunali di primo grado che ordinano un lavoro di utilità pubblica in favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose (art. 37 e segg. CP). Interpretando la volontà del Legislatore che ha sottolineato che nel nostro Cantone, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha la facoltà di emanare tutte le decisioni più importanti e più qualificanti che contraddistinguono le varie fasi

dell'esecuzione delle pene (cfr. Messaggio n. 6242 del 30 giugno 2009 e Rapporto n. 6242 R del 29 settembre 2010), si propone di conferire la competenza per concedere l'esecuzione nella forma del lavoro di utilità pubblica a questa autorità giudiziaria. Una proposta che si integra coerentemente con la competenza testé menzionata afferente la semiprigionia, come pure quella attuale legata all'ancora attuale periodo di sperimentazione dell'esecuzione delle sanzioni esterne, mediante l'impiego di cavigliere elettroniche.

La sorveglianza elettronica, dopo anni di sperimentazione dei Cantoni pilota, Ticino compreso, diventa una modalità di esecuzione per le pene detentive, le pene detentive sostitutive delle multe, nonché le pene pecuniarie. L'introduzione della sorveglianza elettronica a livello federale non comporta quindi alcun cambiamento concreto all'attività attuale del Giudice dei provvedimenti coercitivi, che già oggi dispone della competenza per concedere e revocare questa forma di esecuzione (cfr. art. 5 cpv. 1 del citato Regolamento sugli arresti domiciliari).

Le autorità amministrative che intervengono nell'attuazione dell'esecuzione saranno designate nel Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, che rimanderà ai regolamenti concordatari per quanto concerne le condizioni di applicazione specifiche delle varie forme di esecuzione. A questo proposito, si precisa che la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali sarà competente per quanto concerne l'esecuzione nella forma della semiprigionia, mentre all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa spetterà l'attuazione e il controllo dell'esecuzione sia nella forma del lavoro di utilità pubblica, sia nella forma della sorveglianza elettronica. L'uso della sorveglianza elettronica non si limita in effetti all'applicazione del nuovo art. 79b CP, ma può essere utilizzato ad esempio anche nel contesto di una pronuncia di un divieto di avere contatti di accedere ad aree determinate previsto dall'art. 67b CP, nell'esecuzione di misure sostitutive ai sensi dell'art. 237 CPP, nonché per le autorizzazioni d'uscita concesse alle persone carcerate, come verrà previsto nel Regolamento sulle Strutture carcerarie del Cantone Ticino.

Si coglie infine l'occasione della presente modifica, per aggiungere alla lista delle competenze del giudice dell'applicazione della competenza, quella concernente i casi di collocamento iniziale in caso di misura (art. 59, 60, 61 e 64 CP), come pure quella per altre decisioni che il diritto federale riserva all'autorità competente dopo la crescita in giudicato della sentenza penale.

Articolo 10 cpv. 2 LEPM

Il diritto vigente prevede la possibilità di delegare ai funzionari l'audizione del condannato nei casi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. a), b) e k), come pure in materia di concessione della semiprigionia e dell'esecuzione per giorni separati. Come indicato in precedenza, è prevista l'abrogazione delle citate lett. a) e b) e dell'attuale art. 79 CP che regola i giorni separati. L'art. 10 cpv. 2 va quindi modificato disponendo la possibilità di delegare ai funzionari l'audizione del condannato solo nel caso dell'emanazione nei suoi confronti di un ordine di esecuzione e di un ordine di arresto (attuale lett. k) e nel caso di una concessione della semiprigionia.

Articolo 12 LEPM

L'abrogazione degli artt. 36 cpv. 3-5 e 37-39 CP ha quale conseguenza il relativo adeguamento a livello cantonale, e meglio l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. a e b

LEPM. All'art. 12 cpv. 1 lett. a LEPM concernente i rimedi di diritto, va pertanto depennato dalle competenze della Corte di appello e di revisione penale il riferimento ai casi di cui alle lett. a e b dell'art. 10 LEPM.

Articolo 13 LEPM

La proposta di aumento del numero dei supplenti della Commissione dei condannati pericolosi, da uno a due, permetterà di garantire al meglio l'operatività della stessa, potendo individuare in tempi brevi i membri disponibili per le sedute in caso, ad esempio, di malattia, assenza o impedimento inderogabile di uno o più membri e supplenti.

Articolo 14 LEPM

La disposizione di legge vigente precisa che la Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale, elencando le norme federali topiche. Tale lista ad oggi non include tuttavia il caso previsto dall'art. 28 cpv. 3 del Diritto penale minorile (DPMIn) che statuisce che se la privazione di libertà è stata inflitta conformemente all'art. 25 cpv. 2, l'autorità d'esecuzione decide dopo aver sentito una commissione costituita secondo l'art. 62d cpv. 2 CP. La legge cantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure va quindi completata con la menzione dell'art. 28 cpv. 3 DPMIn.

Articoli 15 e 16 LEPM

La modifica del diritto sanzionatorio, oltre che il nuovo testo dell'art. 67 e segg. CP, in vigore dal 1° gennaio 2015 (RU 2014 2055 e FF 2012 7765) impongono di adeguare l'art. 15 LEPM concernente l'interdizione di esercitare un'attività e il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, come pure l'art. 16 LEPM, riferito al divieto di condurre un veicolo a motore. La Sezione della circolazione continuerà a fungere da autorità competente in materia di esecuzione della misura del divieto di condurre ordinato dalla Corte di merito (cfr. art. 4 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre, RS 741.53 nonché art. 2 e segg. del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, RL 7.4.2.1.1).

VIII. CONSEGUENZE FINANZIARIE E SUL PERSONALE

1. Valutazioni della Confederazione

Il Consiglio federale reputa che il nuovo diritto potrebbe implicare delle ripercussioni indirette sulle finanze federali a causa dell'aumento dei contributi di costruzione che potrebbero dover essere versati ai Cantoni per permettere loro di aumentare la capienza delle carceri in conseguenza delle nuove norme di legge (cfr. FF 2012 4215 pto. 3.1). Il Governo federale ha altresì indicato che le ripercussioni dirette sulle finanze o sull'effettivo del personale dei Cantoni sono difficilmente valutabili. A livello di risorse finanziarie, l'Esecutivo federale reputa che le nuove disposizioni, dovrebbero avere da una parte un effetto positivo, nella misura in cui le entrate cantonali dovrebbero aumentare in conseguenza della soppressione delle pene pecuniarie con la condizionale, ritenuto come potranno essere pronunciate soltanto pene pecuniarie senza condizionale. Dall'altra parte, si assisterà con tutta probabilità all'aumento delle spese derivanti dalla re-introduzione

delle pene detentive di breve durata da espiare. Maggiori spese deriveranno altresì dall'esecuzione tramite la sorveglianza elettronica: per il nostro Cantone occorrerà predisporre il personale necessario per l'implementazione e il controllo continuato, oltre all'aumento del numero delle cavigliere elettroniche in uso (cfr. FF 2012 4215 pto. 3.2).

2. Valutazioni del Cantone

Le modifiche atte ad adeguare la legislazione cantonale al nuovo diritto sanzionatorio federale avranno un impatto finanziario, organizzativo e logistico nel settore cantonale dell'esecuzione pene e misure del Dipartimento delle istituzioni.

2.1 Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi

Il 12 febbraio 2017, il Popolo ticinese ha approvato la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria proposta da Governo e Parlamento, riducendo da quattro a tre il numero dei magistrati dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi. Come deciso dal Gran Consiglio, all'autorità giudiziaria in questione, quale misura compensativa, è stato attribuito un collaboratore giurista interno all'Amministrazione cantonale, a supporto per attività di carattere giudiziario e amministrativo espletate dall'Ufficio giudiziario. A fronte delle competenze accresciute dell'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi derivanti dall'introduzione del nuovo ordinamento sanzionatorio, sarà compito del già citato gruppo di lavoro esaminare e valutare l'assetto attuale per poi formulare le eventuali proposte di natura legislativa e organizzativa riguardanti anche questo ufficio giudiziario.

2.2 Strutture carcerarie cantonali

La pressione sul Settore esecuzione pene e misure è ulteriormente incrementata nel 2016, come dimostra la crescita della popolazione carceraria, che lo scorso anno ha impegnato gli agenti di custodia con una media di 80 detenuti in più al giorno rispetto al 2011. Una tendenza preoccupante, alla luce del possibile aumento delle persone condannate alle pene di breve durata possibile a partire dal 1° gennaio 2018 con l'entrata in vigore del nuovo diritto sanzionatorio.

L'accresciuta occupazione delle Strutture carcerarie cantonali, implica un intervento immediato sul personale dell'intero settore esecuzione pene e misure e sulla logistica delle infrastrutture, ambiti ritenuti prioritari dallo scrivente Consiglio (cfr. Rendiconto 2016, Settore esecuzione pene e misure), come pure dalla Commissione parlamentare di sorveglianza sulle condizioni di detenzione. Dal punto di vista delle risorse umane, lo scrivente Consiglio si determinerà prossimamente sulla proposta del Dipartimento delle istituzioni di adeguamento degli effettivi delle Strutture carcerarie sul prossimo triennio. A livello logistico, lo scrivente Governo ha approvato a fine 2016 il Masterplan logistico delle Strutture carcerarie che permetterà di far fronte alle necessità delle strutture a medio termine, Masterplan ora al vaglio dei servizi centrali dell'Amministrazione cantonale per i dovuti approfondimenti entro fine 2017.

2.3 Ufficio assistenza riabilitativa

Prima di indicare nel dettaglio le implicazioni organizzative per l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa derivanti dall'entrata in vigore della revisione del diritto sanzionatorio, lo scrivente Consiglio ritiene doveroso, quanto opportuno, effettuare una breve premessa afferente le attività svolte da questo Ufficio che assicura il suo servizio alla collettività, dietro le quinte e lontano dai riflettori mediatici, in un ambito molto delicato e sensibile.

Attività che vanno infine a beneficio della sicurezza e dell'ordine pubblico del nostro Cantone, come dimostrano anche alcuni tragici fatti verificatisi purtroppo in altre regioni del nostro Paese.

2.3.1 Campo di attività

Mercoledì 15 maggio 2013 e venerdì 13 settembre 2013, dopo quella del 9 marzo 2009: tre date che rimarranno, nostro malgrado, scolpite a lungo nella memoria collettiva del nostro Paese. Nei boschi friborghesi prima, e ginevrini poi, sono ritrovati i corpi senza vita di Marie e di Adeline. Quello di Lucie venne rinvenuto in un appartamento di Rieden nel Canton Argovia. Giovani vite recise da persone condannate e in esecuzione di pena o appena liberate. Senza disquisire sulle possibili cause che hanno portato a queste tragedie, i casi di Adeline, Marie e Lucie dimostrano tutta la complessità e la delicatezza del contesto ove operano i servizi dell'esecuzione delle pene e delle misure, segnatamente quelli relativi alla probatione, compito che nel Canton Ticino è svolto dall'Ufficio dell'assistenza riabilitativa (UAR), già Ufficio del patronato, subordinato alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni.

L'UAR ha come compito la prevenzione e il controllo del rischio di recidiva tramite l'azione educativa e la reintegrazione sociale (art. 8 REPM).

Durante la detenzione, l'UAR deve:

- garantire l'assistenza sociale a tutte le persone che ne fanno richiesta, come imposto dall'art. 96 CP, ivi compreso presso i carceri o istituti fuori cantone, limitatamente ai casi di competenza del Ticino;
- proporre e controllare l'esecuzione delle misure penali previste dal Codice penale all'art. 59 CP malattie psichiche, art. 60 CP dipendenze, art. 61 CP giovani adulti e art. 64 CP internamento;
- preparare e condurre l'implementazione del piano di esecuzione della pena, preparare rapporti e preavvisi richiesti dal giudice;
- organizzare le attività di animazione e di formazione presso le Strutture carcerarie cantonali.

Sul territorio l'UAR deve:

- prendere a carico i mandati che gli sono affidati segnatamente dal giudice e dalle autorità di altri cantoni;
- controllare l'esecuzione delle misure ambulatoriali (art. 63 CP) e delle norme di condotta (art. 94 CP) imposte dal giudice;
- controllare il divieto di esercitare un'attività, di avere contatti con le vittime o di accedere ad aree geografiche (art. 67 CP);
- assicurare il sostegno e la consulenza in materia di violenza domestica, ivi compresa la messa a disposizione di camere d'emergenza in caso di allontanamento dell'autore;
- gestire l'esecuzione delle pene esterne.

L'Ufficio in questione svolge un ruolo fondamentale per il settore esecuzione pene e misure, come evidenziano le cifre contenute nell'ultimo rendiconto d'attività del Consiglio di Stato. Nel 2016, l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa – che oggi conta 7.9 unità di operatori sociali, compresa la capo ufficio e 1.5 unità di servizio amministrativo, con la gestione di 4 sedi a Locarno, Bellinzona, Lugano e presso le Strutture carcerarie cantonali – si è infatti occupato della presa a carico di 940 persone in stato di carcerazione. In particolare, 787 persone in detenzione – di cui 733 uomini e 54 donne – 153 in stato di libertà, 10 persone collocate in centri destinati ai condannati agli artt. 60-61 CP e 6 persone collocate in centri destinati ai condannati a misure ex art. 59 CP. Ad inizio del

2017, il numero di persone in stato di carcerazione a carico dell'Ufficio si situava a quota 257 unità, rispetto alle 239 del 1° gennaio 2016. Un dato correlato con l'aumento della durata delle pene, a fronte invece di una riduzione del numero di persone implicate, tendenza che si osserva in tutta la Svizzera e che è alla base del sovraffollamento carcerario attualmente riscontrabile anche nel nostro Cantone, con le giornate di incarcerazione che nel 2016 hanno toccato quota 80'633 unità.

2.3.2 Ripercussioni del nuovo diritto sanzionatorio

Il nuovo ordinamento sanzionatorio implicherà un aumento inevitabile del numero dei casi presi a carico dall'UAR. Secondo una prima indicazione, si stima tra i 250 - 300 l'aumento dei casi annuo in relazione alla nuova disciplina, specificatamente per il lavoro di utilità pubblica e la sorveglianza elettronica, compreso per quest'ultima forma, anche la parte che deriva dal diritto concordatario. Specifichiamo che la stima tiene conto dei dati e valutazioni dell'Ufficio federale di statistica che, con riferimento al lavoro di utilità pubblica, rimarca nel suo Rapporto annuale 2016 come prima del 2007, sotto l'egida del Codice penale previgente, quando il lavoro di utilità pubblica era una modalità di esecuzione della pena, i casi registrati annualmente erano in media 5'500. Con il passaggio di competenza dall'autorità di esecuzione al giudice dopo la revisione del Codice penale entrata in vigore nel 2007, si è registrata una diminuzione di oltre un terzo delle esecuzioni sotto forma del lavoro di utilità pubblica, attestatesi a circa 3'370 casi annui (nel nostro Cantone, la diminuzione è stata del 42%, cfr. Rendiconti annuali del Consiglio di Stato).

A contare dal 1° gennaio 2018, per espletare e gestire l'esecuzione del lavoro di utilità pubblica e la sorveglianza elettronica, sarà quindi necessario procedere a un potenziamento del personale dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa di due operatori sociali, nella misura di un 200% complessivo. A dipendenza dell'impatto del nuovo ordinamento sanzionatorio derivante dall'attività giudiziaria, il Consiglio di Stato si riserva, previa valutazione da parte del gruppo di lavoro indicato al punto V. che precede, oltre all'estensione delle competenze cantonali sull'uso della sorveglianza elettronica in materia di violenza domestica e di violenza in occasione di manifestazioni sportive, di adeguare il personale dell'UAR con un'ulteriore unità di operatore sociale nella misura del 100%.

Agli operatori competerà l'attuazione di queste forme d'esecuzione giusta le norme concordatarie citate in precedenza e alla regolamentazione cantonale. Tra i compiti, vi sono quello di reperire e contattare enti, organizzazioni o persone atte e disposte a fungere da datori per un lavoro di utilità pubblica, assumere informazioni sulla personalità del condannato, verificare l'attitudine dello stesso a compiere un lavoro specifico, allestire la documentazione necessaria volta all'attuazione dell'attività stabilita congiuntamente, controllare durante l'esecuzione del lavoro di utilità pubblica lo svolgimento dello stesso, come pure l'adempimento delle condizioni anche ai fini della possibile revoca del regime oppure diffida del condannato, ecc. (cfr. Regolamento concordatario sul lavoro di utilità pubblica e attuale REPM). Quanto alla sorveglianza elettronica, spetterà all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, dopo la valutazione dell'idoneità e della presenza dei requisiti individuali, proporre all'Autorità competente o designata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, l'esecuzione nella forma della sorveglianza elettronica della sanzione penale. Di competenza degli operatori sociali inoltre l'elaborazione del piano di esecuzione della sorveglianza elettronica, l'inserimento dei dati sugli orari delle uscite ammesse in relazione all'orario di lavoro, di occupazione o formazione e ai congedi, la definizione e programmazione delle zone di esclusione geografica, nonché il sostegno e l'accompagnamento psicosociale della persona condannata durante il periodo di esecuzione della sanzione. Oltre a ciò, occorrerà verificare che la persona condannata esegua l'attività dichiarata ai fini della concessione della sorveglianza elettronica tramite i controlli necessari, oltre a prendere tutte le misure necessarie in caso di violazione delle

regole, rispettivamente del mancato rispetto del piano di esecuzione (revoca, sospensione, ecc.). L'Ufficio dell'assistenza riabilitativa assicura inoltre il controllo e gestione degli allarmi rilevati dal sistema di sorveglianza elettronica 24 ore su 24, 365 giorni l'anno: allarmi che implicano quindi un controllo ivi compreso fuori dagli orari di ufficio, la sera, il fine settimana e i giorni festivi.

Come detto, gli attuali operatori sociali attivi presso l'Ufficio, sono già confrontati con l'aumento dei casi trattati vista la crescita costante delle giornate di incarcerazione registrata negli ultimi anni. Non è quindi immaginabile, assegnare loro ulteriori compiti visto il tipo di casistica, complessità e pericolosità: gestire mediamente 120 utenti, tra persone detenute e in libertà, per operatore, costituisce già oggi un limite massimo da non superare imperativamente, tenuto conto degli obblighi per i Cantoni in materia di valutazione e gestione dei rischi di recidiva, legati agli eventi funesti in ambito di esecuzione delle pene e misure.

Se il nostro Cantone non ha mai dovuto affrontare casi drammatici simili a quelli di Adeline, Lucie e Marie, dal forte impatto sulla sicurezza oggettiva così come su quella percepita dai cittadini, è anche grazie all'operato garantito anche da questo Ufficio nel corso degli anni, unitamente all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi. Se vi sono settori in cui lo Stato può e deve ottimizzare le proprie risorse – un esercizio che il Governo sta compiendo nell'ambito del Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali e segnatamente il Dipartimento delle istituzioni in molti dei suoi settori, su tutti, quelli dell'esecuzione e fallimenti e dei registri – ve ne sono altri in cui le Istituzioni devono intervenire al fine di assicurare il massimo livello possibile di sicurezza al cittadino. E il settore dell'esecuzione delle pene e delle misure è sicuramente uno di questi.

2.4 *Impatto finanziario*

Da una prima valutazione si può ipotizzare che l'adeguamento della legislazione cantonale al nuovo diritto sanzionatorio federale potrebbe richiedere un adeguamento del personale presso l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa con 2/3 unità di operatori sociali. Una definizione più precisa verrà effettuata sulla base di una richiesta di potenziamento approfondita che il Dipartimento competente sottoporrà al Governo.

IX. LOGISTICA E STIMA DEI COSTI

Gli spazi attualmente assegnati all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa permettono di attuare il potenziamento di personale senza dover ricorrere ad ulteriori locazioni. È però necessario eseguire alcuni interventi logistici atti a razionalizzare alcuni spazi per renderli confacenti alla nuova funzione amministrativa. Si prevedono modifiche all'impianto elettrico, l'estensione dei cablaggi, la ricollocazione di alcune attrezzature, la fornitura del mobilio e delle apparecchiature informatiche. La spesa per gli interventi logistici, inclusa la fornitura di nuovo mobilio, nonché per le necessarie attrezzature informatiche, è limitata e sarà assunta dalla gestione corrente.

X. ENTRATA IN VIGORE

Si propone quale entrata in vigore generalizzata delle normative di adeguamento all'ordinamento sanzionatorio il 1° gennaio 2018, in concomitanza con l'entrata in vigore a livello federale, oltre che ai regolamenti concordatari menzionati in ingresso.

I tempi legati alla trattazione del presente messaggio potrebbero tuttavia impedire che il Gran Consiglio si esprima in merito prima della fine del corrente anno. Qualora l'adeguamento qui presentato non dovesse entrare in vigore entro il 1° gennaio 2018, la competenza del Giudice dei provvedimenti coercitivi per la concessione dell'esecuzione nella forma del lavoro di utilità pubblica si desumerà: (i) interpretando la volontà del Legislatore cantonale che ha sottolineato che nel nostro Cantone, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha la facoltà di emanare tutte le decisioni più importanti e più qualificanti che contraddistinguono le varie fasi dell'esecuzione delle pene (cfr. Messaggio n. 6242 del 30 giugno 2009 e Rapporto n. 6242R del 29 settembre 2010) e (ii) basandosi, applicando per analogia, sull'art. 10 lett. h LEPM, ancorché questa norma si riferisca esplicitamente alla sola semiprigionia, come pure l'art. 5 del Regolamento sugli arresti domiciliari.

XI. RIPERCUSSIONI SUGLI ENTI LOCALI

La proposta non ha ripercussioni sugli enti locali.

XII. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2015-2019

L'adeguamento della legislazione cantonale al nuovo diritto sanzionatorio federale, con rispettivo potenziamento per il prossimo anno del personale dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, si integra coerentemente nell'area tematica "Popolazione e flussi migratori" di cui al Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2015-2019.

XIII. CONCLUSIONI

La revisione della legislazione cantonale è resa necessaria dalla modifica della legislazione federale prevista per il 1° gennaio 2018. L'ulteriore modifica legislativa proposta afferente la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi è pure essenziale, siccome volta ad accrescere l'efficienza del suo operato. Per tutte le considerazioni esposte nel presente messaggio, il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad approvare con una certa sollecitudine le modifiche legislative qui annesse.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 4 ottobre 2017n. 7437 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010 è così modificata:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LEPM

Art. 10 cpv. 1 lett. a, b, e h, cpv. 2

¹Il giudice dell'applicazione della pena è competente:

- a) *abrogata*;
- b) *abrogata*;
- h) a decidere:
 - il collocamento iniziale del condannato (art. 76 CP);
 - il collocamento iniziale in caso di misura (art. 59, 60, 61 e 64 CP);
 - la concessione della semiprigionia, del lavoro di utilità pubblica e della sorveglianza elettronica (art. 67b, 77b, 79a e 79b CP);
 - la concessione del primo congedo;
 - il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP);
 - le deroghe alle forme d'esecuzione (art. 80 CP);
 - l'interruzione dell'esecuzione di pene e misure (art. 92 CP);
 - le altre decisioni che il diritto federale riserva all'autorità competente dopo la crescita in giudicato della sentenza penale;

²Il giudice dell'applicazione della pena può delegare l'audizione del condannato a funzionari nei casi previsti dal capoverso 1 lettera k come pure in materia di concessione della semiprigionia.

Art. 12 cpv. 1

¹Contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena, il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP:

- a) alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera l;
- b) alla Corte dei reclami penali nei casi dell'articolo 10 capoverso 1 lettere c-k.

Art. 13 cpv. 2

²Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante del Dipartimento delle istituzioni, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro sono designati due supplenti.

Art. 14

¹La Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2, 75a cpv. 1 CP e 28 cpv. 3 DPMIn).

Art. 15

A. Art. 67, 67a, 67b, 67c, 67d CP

¹L'interdizione di esercitare un'attività deve essere comunicata al Consiglio di Stato.

²Il giudice dell'applicazione della pena è l'autorità competente per decidere in materia di interdizione come pure del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

Art. 16

B. Art. 67e CP

Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comunicato all'autorità designata dal Consiglio di Stato.

II.

Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio entro due anni dall'entrata in vigore della modifica della disciplina delle sanzioni del 1° gennaio 2018 un rapporto sulle conseguenze dell'introduzione della nuova normativa e formula le eventuali proposte di natura legislativa e organizzativa riguardanti le autorità con competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.